

M
- TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA -

RG n. 974/2019

- REL. DOTT. SSA NERI - 14-11-2019

RG 974/2019 vol.

- MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
- GIUSTIFICATI MOTIVI EX ART. 9 L. N. 898/1970

- CONTRAZIONE DEI REDDITI -



- IN UNA SOLA ANNUALITA' -

REPUBBLICA ITALIANA

- IRRILEVANZA -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Prima sezione

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesco Parisoli - presidente
dott. Stefano Rago - giudice
dott. Chiara Neri - giudice on. rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento ex art. 9 L. 898/1970 e successive modifiche RG 974/2019 promosso da:

Contro

Con l'intervento del P.M.

Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio

Il Collegio,

letti gli atti e i documenti di causa e preso atto dell'audizione delle parti presenti personalmente alle udienze dei giorni 14.05.2019 e 16.07.2019, nonché dell'audizione della figlia minore in data 16.07.2019;

richiamato il proprio precedente Decreto del 13.09.2019;



premessso che

il ricorso verte sulla richiesta di modifica delle condizioni stabilite nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2056/2012 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 30.11/ 03.12 - 2012;

tale pronuncia prevedeva l'obbligo in capo al sig. [redacted] di versare alla sig.ra [redacted] la somma di € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli [redacted] (nato il 26.08.1999, oggi maggiorenne) e [redacted] (nata il 12.09.2004);

con il ricorso oggi in esame il sig. [redacted] ha chiesto che il Tribunale disponga una riduzione di tale contributo, rideterminandolo in € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio);

a sostegno della propria domanda il ricorrente ha sostenuto di avere subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche successivamente alla sentenza di divorzio e segnatamente una riduzione dei propri proventi di procacciatore di affari per le compagnie telefoniche, a partire dall'anno di imposta 2017;

ha prodotto al riguardo Dichiarazione dei redditi 2018 (relativa ai redditi 2017) dalla quale risulterebbe un calo dei propri proventi nonché comunicazione asseritamente inviategli dal Direttore commerciale di [redacted], società per la quale lavora, che indicherebbe che dal 2017 *“avrà decorrenza il listino provvigionale dei nuovi compensi per vendita e commercializzazione dei prodotti “ come da allegato (allegato che non risulta prodotto);*

la sig.ra [redacted], costituitasi in giudizio, ha contestato la domanda del ricorrente, rilevando come il sig. [redacted] non svolgerebbe adeguatamente il proprio ruolo di padre, sostanzialmente disinteressandosi della vita e della salute dei figli, incontrando questi ultimi solamente per poche ore il sabato pomeriggio senza mai condurli presso la propria abitazione ed omettendo o autoriducendosi il pagamento dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli o al rimborso delle spese straordinarie;

ha sostenuto altresì la resistente che non sarebbe credibile che i redditi del sig. [redacted] abbiano subito la drastica riduzione da questi sostenuta e che in ogni caso egli godrebbe anche dei proventi di un'azienda agricola di cui è titolare, oltre ad avere beneficiato di due importanti eredità, quella della sorella e quella di una zia;

osservato che

nelle successive note autorizzate il ricorrente ha contestato quanto dedotto dalla sig.ra [redacted] in merito ai suoi rapporti con i figli ed ha contestato altresì le deduzioni in ordine alla propria condizione economica sostenendo che il

Firmato Da: PARISOLI FRANCESCO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 5b8136db9b6c8a09 - Firmato Da: NERI CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ef3ad7352b375eb7422c9b427426c19



guadagno netto dell'azienda agricola - che gestirebbe per puro diletto ed al 50% con il proprio fratello - sarebbe di soli € 1.500,00 annui;

ha contesta inoltre quanto asserito in merito alle ingenti eredità che avrebbe ricevuto, rilevando l'esiguità di quanto ereditato dalla zia (quota di 27/6000 di un garage) ed evidenziando di non avere ereditato nulla dalla sorella, essendo stato il marito di quest'ultima l'unico erede;

nelle note autorizzate di parte resistente si insiste nel sostenere che la ricostruzione del proprio stato reddituale e patrimoniale da parte del ricorrente sarebbe inveritiera e si chiede di appurarla mediante CTU contabile;

in sede di audizione la figlia minore ha confermato di non essere mai stata condotta a casa del padre, di non sapere dove abita e di vederlo solamente il sabato pomeriggio dalle 18 sino alle 20 per recarsi a cena presso il di , per poi essere riaccompagnata presso l'abitazione della madre (salvo qualche occasione nella quale il padre la accompagna il lunedì al corso di teatro a);

ha riferito di non essersi mai recata in vacanza con il sig. e che anche il fratello maggiorenne frequenta il padre con le stesse modalità e tempistiche sopra descritte;

rilevato

che per giurisprudenza costante i "giustificati motivi" di cui all'art. 9 della legge 898/70 che consentono una revisione delle condizioni di divorzio devono consistere in fatti nuovi sopravvenuti che, in quanto idonei a modificare l'equilibrio economico in essere tra le parti all'epoca della precedente pronuncia, consentano la modifica richiesta,

che tali fatti nuovi devono essere allegati e provati dalla parte che chiede la modifica;

che nel procedimento che ci occupa il ricorrente ha sostanzialmente posto alla base della propria domanda un asserito intervenuto calo dei propri redditi;

che al riguardo, tuttavia, dalla documentazione reddituale versata in atti (integrata dalla Dichiarazione dei redditi 2019 come richiesto dal decreto collegiale del 13.09.2019), risulta di fatto che la lamentata contrazione dei redditi del resistente abbia riguardato solamente l'anno di imposta 2017;

che risulta invero che il sig. abbia percepito negli anni di imposta indicati i seguenti redditi netti (reddito lordo detratta l'imposta netta):

- Dich. 2012 relativa all'epoca del divorzio (redditi 2011): redditi netti annui € 30.843,00 redditi mensili medi di circa € 2.520,00
- Dich. 2017 (redditi 2016): annui € 32.402,00, mensili € 2.700,00
- Dich. 2018 (redditi 2017): annui 18.010, mensili € 1.500;
- Dich. 2019 (redditi 2018): annui 32.000, mensili € 2.250,00

Firmato Da: PARISOLI FRANCESCO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 5b8136db9b6c8a09 - Firmato Da: NERI CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ef3ad7352b375eb7422c9b4297cc12



che dunque non risulta intervenuta una sostanziale e continuativa diminuzione delle capacità economiche e reddituali del ricorrente rispetto all'epoca del divorzio, essendosi limitata la flessione dei redditi solamente ad un anno di imposta, il che risulta fisiologico nella gestione di un'attività in proprio;

che ad oggi invero il sig. _____ presenta una Dichiarazione dei redditi sostanzialmente invariata rispetto ai precedenti anni di imposta ed anche rispetto alla Dichiarazione presentata all'epoca del divorzio;

che la situazione reddituale ed economica della sig.ra _____ che svolge la professione di dipendente bancaria, risulta incontestatamente invariata rispetto all'epoca del divorzio;

che dunque non risulta provata alcuna modifica fattuale che abbia comportato in danno del ricorrente uno squilibrio tra le posizioni economiche delle parti tale da consentire una revisione delle condizioni già statuite all'epoca del divorzio;

che a ciò si aggiunge il fatto che i figli, i quali all'epoca del divorzio erano bambini di 13 e 8 anni, sono oggi ragazzi di 20 e 15 anni ed è fatto notorio – per giurisprudenza consolidata - che le esigenze dei figli crescono al crescere dell'età sia in termini di bisogni alimentari, che in riferimento allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, tra i quali quello della formazione culturale e della vita sociale (cfr. Trib. Milano, IX civ., 19.03.2014; Cass. Civ. I, 04.06.2012 n. 8927)

che in ultimo va evidenziato altresì che i tempi di permanenza dei figli con il padre sono minimi ed inferiori a quanto previsto nella sentenza di divorzio che aveva calcolato il contributo al mantenimento di cui oggi si chiede la diminuzione, posto che il sig. _____, come emerso in sede di audizione della figlia minore, trascorre con i figli solamente due ore il sabato pomeriggio, dalle 18 alle 20 per recarsi a mangiare presso il Mc Donald, non li conduce mai a casa propria e non li porta mai con sé in vacanza o trascorre con loro le festività;

che pertanto la domanda del sig. Grossi non può venire accolta con condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Collegio,

- rigetta la domanda proposta da _____ nei confronti di _____
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.225,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge

Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 14.11.2019

Si comunicati

Il presidente

dott. Francesco Parisoli

